

IL NUOVO STATUTO DI ROMA TRE CONTENUTI E RIFLESSIONI

di Pietro Grilli di Cortona, Ginevra Salerno e Giovanni Stefani

Tre professori di Roma Tre, appartenenti ad aree disciplinari diverse, presentano e commentano quelli che, a loro giudizio, sono gli aspetti salienti del nuovo Statuto dell'Ateneo. Lo Statuto è stato redatto dalla commissione costituita ai sensi della Legge 240/2010, detta Gelmini, ed adottato dal Senato Accademico. Il testo è attualmente all'esame del MiUR e potrebbe essere modificato a seguito degli eventuali rilievi ministeriali. I tre autori sono stati membri della suddetta Commissione e quindi dal testo traspare, in più punti, il travaglio che ha accompagnato il parto degli articoli relativi agli aspetti più controversi della riforma universitaria. Una prima parte presenta in modo quanto più possibile oggettivo le maggiori novità introdotte dal nuovo Statuto. Una seconda parte commenta brevemente le possibili conseguenze delle decisioni adottate.

INTRODUZIONE

Il ruolo di un gruppo dirigente è quello di orientare lo sviluppo della struttura di cui si ha la responsabilità tenendo conto di quanto previsto dalle leggi vigenti. In grande sintesi è proprio questo il compito che la legge 240/2010 di riforma dell'Università ha affidato alle Commissioni per la revisione degli Statuti Universitari.

L'art. 2 comma 5 della legge di riforma ha sancito che le Commissioni per la revisione degli Statuti fossero composte da 15 membri: il Rettore, due studenti, e dodici membri aggiuntivi, sei dei quali designati dal Senato Accademico (S.A.) ed i rimanenti sei dal Consiglio d'Amministrazione (C.d.A.), con l'unico vincolo che nessuno dei dodici fosse membro degli organi centrali di governo dell'Ateneo. Gli organi centrali di governo di Roma Tre hanno conferito alle attuali otto facoltà il potere di individuare una rosa al massimo di due docenti interni, lasciandosi il potere della scelta definitiva all'interno della rosa dei prescelti. Il risultato di questo processo è che ogni facoltà ha avuto almeno un rappresentante nella Commissione Statuto.

Questo tipo di genesi della Commissione non è stato affatto privo di conseguenze e molte delle decisioni prese riflettono infine gli interessi e le preoccupazioni delle singole facoltà. All'interno della Commissione si sono manifestati fin da subito due modi diversi e contrapposti di interpretare lo spirito della riforma:

- Adattare, per quanto possibile, l'esistente Statuto alla nuova legge senza di fatto mutarne l'impianto;
- Ridisegnare la struttura di governo dell'Università in modo da contemperare le esigenze di rinnovamento espresse dall'Ateneo con i limiti imposti dalla nuova legge.

Il testo licenziato dalla Commissione ed integralmente adottato dal Senato Accademico rappresenta un punto di equilibrio, non sempre soddisfacente, tra le due diverse visioni.

Per presentare il nuovo Statuto, inizieremo con l'elencare quelli che, a nostro giudizio, sono i dettami di legge che più influenzeranno l'assetto futuro dell'Università. Il contenuto degli articoli maggiormente significativi saranno esaminati (ortodossia e possibili eresie del nostro articolato), evidenziando gli aspetti maggiormente innovativi rispetto al precedente Statuto.

Concluderemo con alcuni commenti sull'eredità lasciata dallo Statuto ai futuri regolamenti e sul prevedibile impatto che l'intero complesso delle nuove norme avrà sulla vita futura dell'Ateneo.

NOVITÀ SALIENTI DELLA LEGGE 240/2010

Il progetto di riforma dell'Università contenuto nella legge 240/2010, meglio nota come riforma Gelmini, investe radicalmente

la struttura organizzativa e di governo degli Atenei. Schematicamente, i capisaldi della riforma sono:

- Abolire le facoltà ed istituire nuovi dipartimenti cui demandare lo svolgimento di tutte le attività di ricerca e di didattica;
- Individuare nel dipartimento la struttura operativa portante dell'Ateneo ed a questo far afferire i singoli docenti;
- Istituire strutture di raccordo che coordinino l'offerta didattica che richieda il contributo di docenti e di risorse infrastrutturali provenienti da due o più dipartimenti;
- Configurare il Senato Accademico come un organo di rappresentanza delle aree scientifico disciplinari con compiti di consultazione e di elaborazione delle linee guida per il governo culturale dell'Università;
- Rafforzare i poteri di governo del rettore estendendone la durata del mandato a sei anni ma impedendone al contempo la rielezione;
- Affidare tutti i poteri di programmazione e di indirizzo dell'Ateneo ad un consiglio di amministrazione composto da pochi membri (non più di undici e comunque commisurati alle dimensioni dell'Ateneo), anche esterni all'Ateneo;
- Imporre una carta dei diritti e dei doveri morali (il Codice Etico) che definisce la responsabilità etico-sociale di ogni membro della comunità accademica - docente, amministrativo o studente che sia - ed elencarne in Statuto le sanzioni alle relative violazioni.

Di non minore importanza è la contestuale istituzione dei CUG (Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni) che hanno sostituito i Comitati Pari Opportunità ed i Comitati Anti-mobbing, sommandone le funzioni in un unico organismo. In realtà, l'inserimento del CUG nello Statuto di Roma Tre è stato frutto di una scelta che prescinde completamente dalla legge Gelmini, che non

lo prevede, ma che fa riferimento ad altra normativa.

Redigere uno Statuto che, partendo dall'esistente, recepisce i dettami della legge di riforma non è stato un processo lineare ed ha richiesto invece la ricerca di accettabili interpretazioni della legge e di ragionevoli compromessi fra punti di vista, come già detto, spesso divergenti. Molte delle non linearità del percorso di redazione sono derivate da contraddizioni interne alla legge e da scelte fondamentali in essa non chiaramente esplicitate. Si consideri che per essere pienamente operativa la legge prevede la formulazione di più di sessanta decreti attuativi, di cui ad oggi solo una decina promulgati, con l'inevitabile grado di disuniformità che da essi potrà derivare. Altra sorgente di difficoltà è stata sicuramente la propensione alla conservazione dello "status quo" di una considerevole parte dei docenti.

Un'importante contraddizione della legge riguarda proprio i dipartimenti, che peraltro debbono costituire il cardine intorno a cui far ruotare ricerca e didattica. Da un lato, la legge richiede, saggiamente, che i dipartimenti si formino sulla base dell'omogeneità disciplinare dei docenti che vi afferiscono, dall'altro impone un numero minimo di afferenti (35 per gli Atenei con meno di 1000 docenti e 40 per quelli con un numero superiore) che rende difficile, specialmente all'Ateneo di dimensioni medio piccole, soddisfare la prima condizione. Non è chiaro quindi se si vogliano favorire aggregazioni scientificamente omogenee o se si privilegi la riduzione del numero dei centri di spesa; non sempre i due criteri sono coniugabili. La legge è altrettanto vaga nel definire le aree scientifico disciplinari che debbono essere rappresentate all'interno del Senato Accademico. Se si fosse fatto riferimento alle aree scientifico disciplinari definite dal Consiglio Nazionale Universitario (CUN) ed ai loro raggruppamenti non ci sarebbe stato spazio per interpretazioni. Viceversa, i singoli statuti possono declinare questa norma in termini di rigida conservazione delle strutturazioni esistenti o di aggregazioni che riflettano il

nuovo ruolo assegnato dalla legge ai dipartimenti.

Un'ulteriore ambiguità della legge nasce dal confronto tra la formale dipartimentalizzazione dell'Università (nella vulgata comunicativa, spariscono le Facoltà e tutta l'attività si concentra nei Dipartimenti, che vengono percepiti dalla maggior dei docenti come strutture dotate di vastissima autonomia) e le conseguenze della delega in materia di contabilità di cui all'art. 5 della legge 240/2010. I contenuti della delega riguardano *“la revisione della disciplina concernente la contabilità, al fine di garantire coerenza con la programmazione triennale d'Ateneo, maggiore trasparenza ed omogeneità e di consentire l'individuazione dell'esatta condizione patrimoniale d'Ateneo e dell'andamento complessivo della gestione”* (comma 1 lett.), tramite gli strumenti della *“introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitico, del bilancio unico e del bilancio consolidato di Ateneo...”* (comma 4 lett.). L'attuazione della delega è contenuta nella bozza di decreto legislativo n. 395, che elimina l'autonomia finanziaria ed amministrativa del dipartimento con il pretesto della revisione della disciplina contabile. Impone quindi un'inattesa e profonda revisione della governance (non era forse la dipartimentalizzazione il contrappeso democratico della maggiore concentrazione di potere nel Rettore, nel Direttore Generale e nel CdA?) e del sistema delle autonomie.

LE SOLUZIONI ADOTTATE DA ROMA TRE

I PRINCIPI GENERALI

Il titolo primo del nuovo Statuto di Roma Tre elenca i principi generali che ispirano il funzionamento dell'Ateneo ed è costituito da 11 articoli di cui non diremo in dettaglio. E' però opportuno menzionare che fra le altre funzioni primarie dell'Università viene riconosciuta la partecipazione ai processi di innovazione culturale e tecnologica della società e del mondo produttivo; che l'intero articolo 3 è dedicato al Codice Etico; che l'articolo 4 garantisce la libertà e la centralità della ricerca e che l'articolo 8 individua la

valutazione e l'incentivazione del merito quale principale criterio per la programmazione delle attività e per l'assegnazione delle risorse.

L'elaborazione delle nuove norme relative ai successivi titoli ha richiesto che si individuassero i seguenti argomenti cardine:

- Ruolo e modalità di designazione del Consiglio di Amministrazione;
- Il Senato Accademico e le Aree Scientifico Disciplinari;
- Le Scuole, struttura e missione;
- I Dipartimenti, struttura, missione e mobilità interdipartimentale dei docenti; il rapporto dipartimenti-strutture di raccordo;
- I ricercatori a tempo determinato;
- Il Codice Etico e le Pari Opportunità;
- Il CUG;
- Le disposizioni transitorie e finali.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

È indubbio che l'impianto della legge di riforma rafforza i già ampi poteri monocratici del Rettore, ma è ancor più chiaro che, affidando al Consiglio di Amministrazione le funzioni di indirizzo strategico, di programmazione, finanziaria e del personale, e di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività, affida di fatto a quest'ultimo organo i poteri di governo dell'Ateneo.

Nel redigere lo Statuto si è ben considerato l'ampio potere affidato al CdA e si è cercato di temperarlo non intervenendo sulle funzioni, chiaramente definite dalla legge, ma sulla modalità di composizione di un CdA che con i suoi 10 membri risulta di numerosità molto inferiore agli attuali 23. E' apparso subito evidente che le modalità di formazione di un organo così importante potessero essere le tre seguenti: la prima, su designazione del Rettore, la seconda su elezione indiretta o designazione ad opera del Senato e la terza per elezione diretta da parte del corpo elettorale. Politicamente sconsigliabile la prima, per l'eccessivo potere attribuito alla carica monocratica, si è ritenuto la seconda del tutto in contraddizione con lo spirito della legge. CdA e Senato hanno

competenze diverse e la legge li mantiene nettamente separati: la previsione di un'elezione da parte del Senato diviene inaccettabile proprio perché attribuisce a quest'ultimo un potere superiore e crea evidenti interferenze con un organo diverso cui sono attribuite, appunto, funzioni e competenze diverse. In sostanza, se la volontà del legislatore era quella di indirizzare l'Ateneo verso una governance duale, appariva del tutto sconsigliabile che il secondo organo (CdA) fosse espressione del primo (S.A.). Inoltre, l'obiezione in base alla quale il CdA non potesse essere un organo elettivo non sembrava valida visto che non solo sono elettivi i rappresentanti degli studenti, e questo lo stabilisce esplicitamente la legge, ma anche perché molti dei membri della Commissione hanno reputato che la frase designazione o scelta degli altri membri secondo modalità previste dallo statuto (art. 2 comma 1 lett. i) contenesse nella parola "scelta" (in latino, "eligere" significa "scegliere") la possibilità di un'elezione diretta.

Alla fine, si è optato per un CdA, presieduto dal Rettore e composto da: due rappresentanti degli studenti, due componenti indicati dal Rettore e nominati dal S.A. scelti tra personalità italiane o straniere non appartenenti ai ruoli dell'Università ed aventi elevata, specifica qualificazione, cinque componenti appartenenti ai ruoli dell'Università, di cui almeno un membro del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, designati mediante elezione all'interno di una rosa di candidature la cui qualificazione per l'ufficio sia stata determinata ad opera del S.A.

IL SENATO ACCADEMICO E LA QUESTIONE DELLE AREE

La riforma Gelmini prevede il S.A. quale unico organo centrale di governo rappresentativo delle diverse aree scientifico-disciplinari e delle varie componenti dell'Università ed al tempo stesso ne riduce il ruolo, tradizionalmente di indirizzo strategico e di programmazione, ad organo di consultazione, che contribuisce alla

definizione delle strategie dell'Università formulando pareri e proposte. Lo Statuto di Roma Tre tende, nei limiti concessi dalla legge, ad assegnare un ruolo incisivo al S.A. che, in definitiva, è l'unico organo di governo rappresentativo e composto con procedure compiutamente democratiche. Si è perseguito quest'obiettivo attribuendo al S.A. il potere di proposta, certamente più forte di quello di espressione di parere, per tutte le questioni riguardanti il governo e l'organizzazione della didattica e della ricerca. Il S.A., anch'esso presieduto dal Rettore, è composto da 22 rappresentanti (18 professori, 4 ricercatori, 5 studenti, 3 membri del personale contrattualizzato) eletti dalle rispettive comunità di riferimento. I rappresentanti dei docenti, per metà direttori di dipartimento, vengono eletti nell'ambito di otto aree scientifico disciplinari.

Se nella fase di revisione ministeriale lo Statuto non subisse modifiche, dovremmo concludere che il disegno degli organi centrali, così come è emerso dai lavori della Commissione, risulta coerente con una visione democratica, sia in termini di rappresentanza, sia in relazione alle modalità di designazione degli organi collegiali. Ulteriori elementi qualificanti in tal senso sono stati introdotti in altri punti dello Statuto, con l'obiettivo chiaro di incentivare la partecipazione democratica non solo in linea di principio ma con strumenti operativi demandati a sperimentazioni e regolamentazioni successive. Difatti, nell'art. 1 comma 7 si introducono, seppur in maniera generica e da definire nel futuro Regolamento Generale d'Ateneo, modalità di partecipazione democratica al governo dell'Ateneo (che potrebbero essere referendum, petizioni, deliberazioni di iniziativa popolare, etc) e nell'art. 8 comma 5 viene promesso il bilancio sociale, quale strumento non solo di trasparenza ma anche di responsabilità sociale.

La questione delle aree, tuttavia, è stato un tema particolarmente delicato, sul quale la Commissione ha speso molto tempo. L'attuale divisione in quattro aree ha avuto forse il vantaggio di consentire l'articolazione di una migliore rappresentatività delle fasce

nell'elezione del Senato, ma riproduce sofferenze e disagi manifestati in più occasioni negli ultimi anni soprattutto da parte di alcune facoltà; la soluzione ad otto aree, adottata nel nuovo Statuto, permette di salvaguardare continuità, identità e rappresentatività delle attuali facoltà, ma ha lo svantaggio (dati i numeri più piccoli) di rendere più difficile la rappresentatività delle eventuali minoranze e di rendere l'intero sistema troppo rigido e ingessato. In questo senso, la scelta di imporre la presenza di quattro ricercatori (eletti dai ricercatori) è stata una precisa presa di posizione di chi ha inteso salvaguardare la più debole delle minoranze del corpo docente, ossia i rappresentanti di un ruolo ad esaurimento (i ricercatori a tempo indeterminato) o di precari (ricercatori a tempo determinato). D'altra parte, è noto come nei sistemi elettorali la riduzione delle dimensioni dei collegi produca una minore rappresentatività delle minoranze e una maggiore selettività della rappresentanza.

L'ulteriore novità delle aree rispetto al passato riguarda la specificità della loro definizione. Le precedenti quattro aree, difatti, erano definite in termini di aggregazioni di macro aree CUN, a loro volta aggregazioni di SSD (settori scientifico disciplinari). Il risultato era che ogni area scientifico disciplinare dell'Ateneo era caratterizzata da insiemi di SSD mutuamente esclusivi, che di fatto rappresentavano le comunità culturali attive, una sorta di carta di identità scientifica dell'Ateneo. Nel nuovo Statuto le otto aree scientifico disciplinari non sono più definite da insiemi di SSD mutuamente esclusivi, ma da classi di laurea e dagli SSD dei crediti di base e caratterizzanti di tali classi di laurea. Anche questa scelta, aspramente discussa in Commissione, ha fatto sì che si dissolvesse il carattere disciplinare delle aree, dato che lo stesso SSD ora può trovarsi in aree differenti. Le conseguenze di questa decisione sono al momento imprevedibili. Il rischio è che questa scelta non riesca ad essere reale incentivo verso una ricerca sanamente multidisciplinare (per la quale, ricordiamo, servono forti identità disciplinari) e riesca

infine solo ad appannare l'identità scientifica dell'Ateneo. Questo discorso non è riferibile solo alla definizione delle aree, ma anche alla definizione di omogeneità disciplinare alla base dei nuovi progetti dipartimentali. Anche questa è stata parzialmente confusa con l'omogeneità didattica ed avrà conseguenze difficili da accettare sulla mobilità dei docenti in fase transitoria.

DIPARTIMENTI E RICERCA

Il rapporto tra dipartimenti e strutture di raccordo appare senz'altro il nucleo fondante di tutta la riforma, anche perché introduce forse le modifiche più sostanziali dell'attuale fisionomia dell'Ateneo Roma Tre. Questo - è bene ricordarlo - è attualmente composto da 32 dipartimenti, 8 facoltà e oltre 900 docenti. Dei 32 dipartimenti, ben 21 sono al di sotto di 35 membri (dei quali 6 inferiori a 15). Vi sono poi 17 corsi di laurea e 28 lauree magistrali. La legge fissa un numero minimo di docenti pari a 35 e, come già detto, incentra sui dipartimenti tutte le funzioni, sia didattiche che scientifiche. La soluzione adottata a Roma Tre è stata quella di richiedere che i Dipartimenti si costituiscano su proposta di un gruppo di docenti che elaborano un progetto scientifico e didattico ed individuano le risorse necessarie ad attuarlo e di adottare il limite di legge per il numero minimo dei docenti che debbono formare un dipartimento. E' da notare che la regola del numero minimo deve essere soddisfatta tenendo conto delle cessazioni dal servizio e delle nuove acquisizioni nell'arco di un triennio. Ciò porta a prevedere un dimezzamento del numero dei dipartimenti. La contrazione del numero rispetto alla vecchia organizzazione è quindi sostanziale.

All'interno dell'Ateneo e della Commissione incaricata di redigere il nuovo Statuto si è svolto un vivace confronto tra chi, aderendo sia alla lettera sia allo spirito della legge, ha inteso disegnare dipartimenti dotati di poteri forti e strutture di raccordo con funzioni di puro coordinamento, e chi invece avrebbe voluto ribaltare questo rapporto, cercando di costruire strutture di raccordo che, di fatto, svolgessero il ruolo delle vecchie

Facoltà, ossia di reale programmazione dell'organico del corpo docente e di intermediazione tra i dipartimenti e gli organi centrali di governo. In relazione a questo specifico punto, la Commissione ha svolto un importante ruolo di convincimento anche nei confronti di molti membri del Senato, preoccupati di come traghettare nelle nuove strutture la gestione della didattica e, in genere, protesi a dare della legge l'interpretazione più conservatrice possibile. Purtroppo, la discussione sui Dipartimenti futuri (la loro fisionomia, le loro dimensioni, ecc.) ha sostanzialmente ignorato le necessità della ricerca. La ricerca è stata la vera grande assente delle decisioni prese dalla Commissione. In ogni momento decisivo hanno sempre predominato le preoccupazioni sulla didattica: si è infine voluto legare la nascita dei Dipartimenti non solo ad un progetto didattico, il che è logico, ma addirittura alla capacità di copertura con il proprio corpo docente di una quota percentuale (50%) dei crediti formativi di base e caratterizzanti degli ordinamenti didattici di pertinenza del Dipartimento stesso. In sostanza: un dipartimento può anche avere un progetto di ricerca credibile e innovativo, ma se non copre un certo numero di crediti non può costituirsi. Nella stessa afferenza dei docenti ai dipartimenti, il peso maggiore sarà quasi sicuramente (questo aspetto potrà essere mitigato o accentuato dai regolamenti che il SA verrà chiamato a redigere) quello dell'attività didattica, con pochissima considerazione per gli orientamenti riguardanti la ricerca. Ancora una volta, dunque, le esigenze della didattica hanno prevalso su quelle della ricerca.

Sempre a proposito di ricerca, la Commissione ha deciso di valorizzare la figura del ricercatore a tempo determinato, lanciando un messaggio chiaro alle generazioni di docenti a venire. I futuri RTD di Roma Tre godranno di una serie di diritti che non sono garantiti da altri Statuti: sono membri dei consigli di Dipartimento, alla pari con gli altri docenti, e possono entrare nelle giunte dipartimentali. Godono di elettorato attivo e passivo negli organi centrali (anche se in CdA non ci sono posti

riservati a loro) ma, soprattutto, eleggono il Rettore, seppure non con il principio di "una testa, un voto". Può sembrare poco, ma sono state decisioni combattute e sofferte. Avrebbero potuto prevalere le paure di chi, vedendo in essi le stimmate del lavoratore precario e preconizzando future lotte corporative, ha tentato di ridurne i diritti.

DIRITTI E DOVERI DEI DOCENTI. LA QUESTIONE DELLA MOBILITÀ IN FASE TRANSITORIA

Diritti e doveri dei docenti afferenti ai diversi Dipartimenti si sono imposti come problemi particolarmente delicati e dai numerosi risvolti. La Commissione si è convinta che occorre conciliare e tutelare almeno due ordini di interessi: quello del singolo docente di afferire al Dipartimento che gli è scientificamente più congeniale e quello del corso di laurea nel quale tale docente presta servizi didattici, che deve poter conservare la continuità didattica della materia insegnata e, nei limiti del possibile, la disponibilità del posto in organico. I pericoli che si delineano sono due: da un lato, quello di una sorta di anarchia e di mobilità incontrollata e priva di vincoli, assai rischiosa per le facoltà che presentano una fisionomia particolarmente multidisciplinare; dall'altro lato, c'è l'opposto rischio del congelamento dell'attuale situazione che, con profili marcatamente illiberali, chiude le porte ad ogni forma di mobilità e che addirittura costringe chi attualmente afferisce a dipartimenti esterni alla propria attuale Facoltà a "rientrare nei ranghi". Sulla questione, lo Statuto di Roma Tre non va al di là di alcune affermazioni generiche di principio nelle disposizioni transitorie (art. 50). La palla è stata così rinviata all'attuale Senato che sarà chiamato ad esprimersi quando verranno scritti i regolamenti. La Commissione, quindi, sul punto si è divisa e non è stata in grado di scrivere alcune regole semplici e chiare (per esempio, prevedendo il parere favorevole sia della struttura a *quo*, sia di quella ad *quem*), capaci (laddove vi fossero ragioni solide e convincenti) di consentire un minimo di mobilità dei docenti. Ciò avrebbe

anche conferito maggiore chiarezza e trasparenza alla discussione in corso nelle strutture circa il futuro assetto dei dipartimenti. Probabilmente si è persa un'occasione.

CODICE ETICO, CUG, PARI OPPORTUNITÀ

Elementi a nostro parere positivi sono stati introdotti a riguardo del Codice Etico, dei CUG e sul tema delle Pari Opportunità. Il nuovo Statuto di Roma Tre contiene, tra i pochi in Italia, un elenco di sanzioni comminabili in caso di violazione del codice suddetto (art. 3 comma 4). E non sono leggere, spaziando difatti dalla censura alla revoca da cariche istituzionali, a riguardo delle sanzioni individuali, ed includendo anche la possibilità del rinvio motivato o della revoca di delibere di organi collegiali adottate in violazione del codice medesimo. Una riflessione sui CUG avrebbe bisogno di uno spazio a parte, considerato il fatto che sono organismi nuovi e che assommano funzioni e competenze di due comitati (pari opportunità ed anti-mobbing) parimenti poco conosciuti. Nell'art. 20 del nuovo Statuto, il CUG di Roma Tre mette assieme docenti, studenti, personale contrattualizzato (membri interni all'Ateneo) e rappresentanti sindacali (membri esterni), con una molteplicità di obiettivi che vanno dalla promozione della cultura di genere, alla proposizione di buone pratiche anti-discriminatorie, al monitoraggio e controllo delle condizioni di benessere lavorativo di tutti i dipendenti di Roma Tre. Non era scontato che i membri interni fossero elettivi, né che fosse dichiarata in Statuto la necessità che tutti i componenti abbiano precise competenze. Sono tuttavia organismi delicati, per i quali sarà necessaria un lungo periodo di sperimentazione e feedback. Buone notizie infine sul fronte controverso delle pari opportunità di genere: nello Statuto sono introdotte nero su bianco buone pratiche comunitarie per *l'empowerment* femminile: quote di riequilibrio della rappresentanza (volgarmente dette "quote rosa") in CdA e, a caduta libera, buone pratiche per il riequilibrio della rappresentanza di genere in ogni organo

collegiale dell'Ateneo (art. 37 comma 4). Un buon risultato.

I TEMPI DELLA TRANSIZIONE

L'ultima cruciale questione è quella della durata della fase transitoria. Una prima versione varata in Commissione prevedeva una scadenza temporale molto preciso: dipartimenti dopo 90 giorni dall'entrata in vigore dello Statuto, poi elezioni del Rettore, elezioni del Senato, formazione del CdA. Era stato previsto anche un comma (6, art. 50) per conferire un carattere di perentorietà a queste scadenze. L'obiettivo era di concludere la transizione entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto. L'interazione con il Senato Accademico - in una fase precedente il momento dell'adozione dello Statuto - ha invece cancellato ogni vincolo temporale. In sostanza, il Senato ha proposto di eliminare tutte le scadenze temporali proposte dalla Commissione.

Dopo molte discussioni, la Commissione, ha proposto di ripristinare un vincolo temporale almeno nella ricostruzione dei dipartimenti, con l'argomento che è nell'interesse dell'Ateneo avere una transizione seria ma rapida, in modo da arrivare a regime quanto prima. Purtroppo tale vincolo è stato il frutto di un compromesso ed è salito a 180 giorni. Si è così introdotto un termine lunghissimo, eccessivo, che va a sommarsi ai tempi di attesa della risposta del Ministero al testo di Statuto che gli è stato sottoposto (4 mesi): di fatto 10 mesi (ma diventeranno di più, vista l'eliminazione del comma 6 dell'art. 50, che introduceva un termine perentorio) per riorganizzare i dipartimenti (problema, peraltro, già in discussione da mesi).

CONSIDERAZIONI FINALI

Per quanto ci si sia sforzati di esporre in modo oggettivo le soluzioni adottate dalla Commissione per lo Statuto di Roma Tre, qualche nostro commento è già trapelato. In queste conclusioni, vogliamo riprendere alcuni punti per un commento più esplicito.

Cercando di leggere in modo sintetico il testo licenziato dalla commissione ed approvato dal SA, possiamo sostenere che la centralità della ricerca e dei dipartimenti, apparentemente voluta dalla legge Gelmini, non vi trova piena realizzazione. Lo Statuto infatti non lega l'afferenza dei docenti ai dipartimenti in base al loro settore scientifico disciplinare ma piuttosto all'incardinamento in un determinato corso di laurea. E' invece da considerare positivamente lo sforzo compiuto per introdurre elementi di maggiore democrazia nella gestione dell'Ateneo, sia pure cercando di evitare ogni forma di assemblearismo. In questo ambito, il limite maggiore alla compiuta rappresentanza di tutte le componenti dell'Ateneo negli organi di governo è rappresentato dalla definizione delle otto aree scientifico disciplinari che, come già detto, coartano la doverosa rappresentanza delle minoranze. E' affidato alla saggezza del SA il compito di redigere regolamenti che, almeno in parte, temperino le conseguenze di questa decisione definendo collegi elettorali per le rappresentanze in SA anche più ampi delle suddette aree.

Apprezzabile l'attenzione posta nel valorizzare il ruolo della nuova figura di ricercatore a tempo determinato che è destinata a divenire una delle componenti importanti della docenza universitaria. Anche in questo ambito i regolamenti dovranno assolvere all'importante compito di declinare questa nuova figura della docenza in termini di un'effettiva "tenure track" verso la posizione stabile di professore associato, così come previsto dallo spirito della legge che la istituisce.

Parimenti rilevante è il ruolo cruciale assegnato alla valutazione nel processo di programmazione ed uso delle risorse. E'

auspicabile che anche questo principio, in più parti ribadito dallo Statuto, venga pienamente accolto e possibilmente rafforzato nei regolamenti.

Parzialmente soddisfacente è la definizione del ruolo e delle prerogative dei dipartimenti che li configura più come centri di spesa aggregati che come strumenti di aggregazione disciplinare, con ciò rischiando di indebolirne la capacità di efficace intervento nelle attività di ricerca e di didattica. In particolare riteniamo che se in un Ateneo di media grandezza, qual'è Roma Tre, si vuole evitare che le scuole assumano, contrariamente a quanto disposto dalla legge che prevede solo azioni di coordinamento della didattica, ruoli di gestione e di rappresentanza verso gli organi centrali di governo, bisognerà che i dipartimenti si strutturino in articolazioni omogenee per finalità di ricerca e/o didattica. Queste articolazioni dovranno godere di opportune "autonomie di fatto" e della possibilità di concorrere alla definizione delle politiche scientifiche e didattiche del dipartimento. In questo modo, sarebbe il dipartimento con il suo direttore ad interloquire direttamente con gli organi centrali, senza il filtro di sovrastrutture quali appunto potrebbero divenire le scuole.

Per concludere, riteniamo pericolosa la decisione di non prevedere un preciso cronogramma per l'attuazione della riforma Gelmini che, stabilendo termini prescrittivi, rendesse quanto più possibile breve la fase di transizione, prevedibilmente travagliata, dal vecchio al nuovo regime.

Tempi rapidi di applicazione della Legge avrebbero garantito all'Ateneo di entrare presto a regime per esser pronto ad affrontare le nuove sfide che lo attendono.

PIETRO GRILLI DI CORTONA

Professore di Scienza Politica all'Università Roma Tre. Coordinatore nazionale Prin 2007 e 2009, membro del Comitato Direttivo della "Rivista Italiana di Scienza Politica", del Consiglio Scientifico del Dottorato di ricerca in Scienza della Politica dell'Istituto di Studi Umanistici e del Collegio docenti della Scuola dottorale in Scienze Politiche di Roma Tre. È stato Direttore di Dipartimento e membro del Senato Accademico. Dal 2010 è presidente del Collegio didattico dei corsi di laurea magistrale in Studi europei e Relazioni internazionali e presidente del Consiglio scientifico della Biblioteca di Studi politici. Ha pubblicato una decina di volumi e molti saggi su riviste italiane e straniere.

GINEVRA SALERNO

Professoressa di Scienza delle Costruzioni presso la Facoltà di Architettura di Roma Tre. Svolge la sua attività di ricerca nell'ambito della meccanica dei materiali e delle strutture. È membro dell'AIME TA (Associazione Italiana di Meccanica Teorica ed Applicata) e dello IUTAM (International Union of Theoretical and Applied Mechanics) e fa parte del collegio dei docenti del dottorato in Scienze dell'Ingegneria Civile di Roma Tre. Ha al suo attivo svariati lavori, tra articoli su rivista internazionale ed atti di congresso nazionali ed internazionali. È membro eletto del Comitato Pari Opportunità d'Ateneo.

GIOVANNI STEFANI

Professore di Fisica Sperimentale dell'Università Roma Tre. Svolge la sua attività di ricerca nell'ambito della Fisica della Materia anche con l'uso di grandi infrastrutture di ricerca italiane e straniere. È fellow dell'American Physical Society ed autore di molte pubblicazioni su riviste internazionali. Ha ricoperto svariate volte il ruolo di investigatore principale in progetti di ricerca nazionali ed internazionali. Ha organizzato varie conferenze e coordinato il progetto INFN "luce di sincrotrone" e presieduto il consorzio interuniversitario CNISM. È coordinatore del corso di laurea in Ottica e Optometria.

Contatti:

Dipartimento di Fisica, Università Roma Tre
Tel 0657337222 cell 3290582726 fax 0657337311

Via della Vasca Navale, 84

00146 Roma

Email: stefani@fis.uniroma3.it